SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero delle attività produttive

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DIRETTIVA 9 aprile 2002.

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

02A04280

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 25 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto.

02A04587

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 marzo 2002, n. **89.**

Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e per gli affari regionali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 luglio 2001;

Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 luglio 2001, per la seguente considerazione:

quanto ai criteri di riparto del finanziamento, appare preferibile l'unico criterio dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'ISTAT, essendo difficile avere dati statistici attendibili relativi ai reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata al sensi dell'articolo 17, comma 3, con nota n. 85086/19/8/22 del 5 febbraio 2002;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Fondo per interventi in favore dei minori vittime di abusi o di sfruttamento sessuale

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono assegnate annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con il provvedimento di riparto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate per due terzi al finanziamento di progetti riconducibili a specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale.

3. Per l'anno 2001 dette risorse, già integrate dalle somme di cui al decreto di impegno in data 20 dicembre 2000, sono incrementate di 20 miliardi, ai sensi dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. La parte residua del fondo è destinata a programmi di recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale.

Art. 2.

Programmi di intervento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce di quanto previsto nel progetto-obiettivo materno-infantile adottato con decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, in tema di maltrattamenti, di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, sulla base delle risorse assegnate, predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti specifici concernenti:

a) azioni di prevenzione;

b) azioni di presa in carico;

c) azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime e agli autori di reato.

2. I programmi indicano in linea generale:

a) le azioni prioritarie da promuovere da parte delle amministrazioni competenti e i risultati attesi;

b) i soggetti responsabili dell'iniziativa e dell'attuazione degli interventi;

c) le modalità della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi, con particolare riguardo alla collaborazione tra comuni, aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile;

d) i criteri di ripartizione del fondo sul territorio interessato e per ogni azione prioritaria;

e) le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca.

3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e sue successive modifiche, l'attività di monitoraggio dei programmi di intervento è svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le amministrazioni statali interessate e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nello svolgimento dell'attività di monitoraggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 451 del 1997.

Art. 3.

Progetti

1. I progetti sono realizzati in ambiti territoriali che consentano l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.

2. Le attività contenute nei progetti prevedono il coordinamento e l'intervento professionale di psicologi, l'impegno di educatori, la presenza di operatori assistenziali, di personale medico e infermieristico in relazione alle esigenze delle persone assistite.

3. Nei progetti che prevedono l'attivazione di centri di accoglienza a ciclo residenziale o diurno sono comunque assicurati gli *standard* di prestazioni previsti dalla legislazione nazionale e regionale per le residenze destinate ai minori.

4. Gli interventi sono gestiti da organismi pubblici e privati che dispongano di una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela dei minori vittime di abusi. Sono da considerarsi privilegiati gli interventi attivati in collaborazione fra gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni e le organizzazioni di utilità sociale con esperienza nel settore dell'aiuto e della tutela dei minori vittime di abusi.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli organismi privati devono dimostrare di aver svolto, per almeno due anni, attività nel settore dell'assistenza ai minori, comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le aziende unità sanitarie locali e attestazione, da parte dei medesimi enti, circa la puntuale esecuzione delle convenzioni medesime. Per le attività non operanti in convenzione l'esperienza è dimostrata mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 4.

Verifica degli interventi

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, nonché sulla spesa sostenuta.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 274

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1998, n. 185. Il testo dell'art. 17 è il seguente:

«Art. 17 *(Attività di coordinamento).* — 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 15, è il seguente:

«15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 80, comma 15, della citata legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269 del 1998, si veda in note al titolo.

— La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 20 è il seguente:

«Art. 20 *(Fondo nazionale per le politiche sociali).* — 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorre dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera *n)*. In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera *n)*. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il testo vigente dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 45 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone, delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 600-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 600-*bis (Prostituzione minorile).* — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.».

— Il testo dell'art. 600-*ter* del codice penale è il seguente:

«Art. 600-*ter (Pornografia minorile).* — Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.».

— Il testo dell'art. 600-*quater* del codice penale è il seguente:

«Art. 600-*quater (Detenzione di materiale pornografico).* — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

— Il testo dell'art. 600-*quinquies* del codice penale è il seguente:

«Art. 600-*quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).* — Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269 del 1998, si veda in note al titolo.

— Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 328 del 2000, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 600-*bis* del codice penale, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 600-*ter* del codice penale, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 600-*quater* del codice penale, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 600-*quinquies* del codice penale, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 80, comma 15, della citata legge n. 388 del 2000, si veda in note al titolo.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, recante «Adozione del progetto-obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000"», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2000, n. 89, supplemento ordinario.

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 269 del 1998, si veda in note al titolo.

— Per il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda in note alle premesse.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302.

02G0119

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Larino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Larino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale fuzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Larino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Perrino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddeto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Larino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 12 marzo 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 566/13-3/31/Gab. del 13 marzo 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estreni per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Larino (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Perrino.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A05453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 15 marzo 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento dcl consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 756/13.4/Gab. del 15 marzo 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A05454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Raffaele Tammaro Scala.

Considerato che, in data 4 marzo 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Tammaro Scala.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 888/13.4/Gab. del 25 marzo 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A05455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2002.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Limatola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 febbraio 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Limatola (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Bruno Pino;

Considerato che il dott. Bruno Pino, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria De Feo è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Limatola (Benevento) in sostituzione del dott. Bruno Pino, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

02A05456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2002.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Guardia Sanframondi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 febbraio 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Lubrano;

Considerato che il dott. Vincenzo Lubrano, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Assunta Colella è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Guardia Sanframondi (Benevento) in sostituzione del dott. Vincenzo Lubrano, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

02A05457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2002.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Sant'Antioco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 maggio 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato

disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Paola Pani;

Considerato che la dott.ssa Maria Paola Pani, per motivi di servizio, non puo proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Maurizio Di Gennaro è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Sant'Antioco (Cagliari) in sostituzione della dott.ssa Maria Paola Pani, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

02A05458

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 maggio 2002.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Visti gli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che ha cadenza quadriennale per gli aspetti normativi e cadenza biennale per quelli economici, ed i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel compito o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera prefettizia non è prevista, la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota dell'11 aprile 2002 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, relativi alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco Frattini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

1.1. La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, riguardante il per-

sonale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi);

2) CISL- FPS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 maggio 2002

Il Ministro: FRATTINI

02A05712

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 11 marzo 2002.

Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo «A».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'art. 4, comma 2, e l'art. 6, comma 2, concernenti le verifiche periodiche rispettivamente degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosioni nonché le verifiche straordinarie di cui all'art. 7;

Vista la norma UNI-CEI EN45004 recante i criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;

Considerata la opportunità di impartire apposite direttive in materia di individuazione da parte del Ministero delle attività produttive degli eventuali organismi di ispezione di tipo «A» che, oltre alle A.S.L. ed alle ARPA, siano abilitati ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente direttiva determina le procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo «A» che possono effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. L'istanza relativa alla richiesta da parte degli organismi di ispezione dell'abilitazione alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie previste dall'art, 4, comma 2, dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, deve essere indirizzata al Ministero delle attività produttive - D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria.

2. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di ispezione, deve contenere il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio nonché la esplicita indicazione del tipo di abilitazione richiesta con riferimento alle aree di attività di cui all'art. 1.

3. L'abilitazione è rilasciata per una durata quinquennale.

Art. 3.

Documentazione richiesta per l'abilitazione alle verifiche

1. Alle richieste di abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie devono essere allegati i seguenti documenti:

a) per gli organismi costituiti in forma societaria, copia dell'atto costitutivo o dello statuto dal quale risulti che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di verifica degli impianti di cui all'art. 1;

b) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che attesti:

che l'organismo di ispezione fornisce servizi di «terza parte» e rispetta i criteri di indipendenza di cui all'appendice (normativa) «A» alla norma UNI CEI EN 45004;

che la contabilità dell'organismo è verificata da revisori indipendenti;

che l'organismo dispone dei dispositivi individuali di protezione utilizzati nelle aree di attività per cui viene presentata la domanda;

che l'organismo dispone di un sistema di addestramento del suo personale che preveda i prescritti corsi di aggiornamento professionale permanente.

c) elenco degli strumenti ed attrezzature possedute in proprio, corredato per ciascuno di essi delle caratteristiche tecniche ed operative, del numero di matricola, degli estremi del certificato di taratura con l'indicazione della relativa data di validità;

d) elenco del personale permanente con relative qualifiche, mansioni ed organigramma dell'organismo;

e) curricula professionali del responsabile tecnico dell'attività di ispezione, del suo sostituto e degli eventuali dipendenti con responsabilità di coordinamento territoriale dai quali risultino gli specifici periodi lavorativi nelle aree di impiego di cui all'art. 1 di durata complessiva non inferiore a tre anni;

f) per i dipendenti tecnici addetti alle verifiche non iscritti al libro matricola copia del contratto in esclusiva di collaborazione coordinata e continuativa;

g) polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità professionale con massimale non inferiore a 1,55 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di ispezione;

h) manuale di qualità dell'organismo, redatto in conformità ai criteri della citata norma UNI CEI EN 45004 contenente le informazioni di cui all'appendice D) di detta norma.

2. L'ispettorato tecnico dell'industria può, comunque, richiedere ogni ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria a dimostrare il possesso da parte dell'organismo dei requisiti prescritti dalla citata norma UNI CEI EN 45004.

Art. 4.

Sanzioni

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.

2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma UNI CEI EN 45004 si procede, previa contestazione degli addebiti alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Art. 5.

Norme amministrative

1. Con periodicità annuale l'organismo trasmette all'ispettorato tecnico dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrata alla Corte dei conti l'8 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 90

02A05481

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gjoka Teuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gjoka Teuta ha chiesto il riconoscimento del titolo infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Gjoka Teuta nata a Kukes (Albania) il giorno 29 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gjoka Teuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04685

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Armijos Ramirez Tanya Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Armijos Ramirez Tanya Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di obstetriz conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di obstetriz conseguito nell'anno 1993 presso l'Università di Guayaquil (Ecuador) dalla sig.ra Armijos Ramirez Tanya Elizabeth nata a Milagro (Ecuador) il giorno 6 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Armijos Ramirez Tanya Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04687

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burga Ramos Rosa Dilmar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burga Ramos Rosa Dilmar ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1978 presso l'Universid nacional de Trujillo (Perù) dalla sig.ra Burga Ramos Rosa Dilmar nata a Cajanarca (Perù) il giorno 10 gennaio 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burga Ramos Rosa Dilmar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04686

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Svab Urosevic Katarina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Svab Urosevic Katarina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Repubblica Jugoslava ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola secondaria di medicina di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Svab Urosevic Katarina nata a Leskovac (Serbia) il giorno 6 febbraio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Svab Urosevic Katarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04684

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Orellana Villegas Eva Justa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Orellana Villegas Eva Justa ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1993 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) dalla sig.ra Orellana Villegas Eva Justa nata a Lima (Perù) il giorno 8 aprile 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Orellana Villegas Eva Justa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04683

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Pojoga Constantin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Pojoga Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1990 presso il Liceo statale sanitario di Iasi (Romania) dal sig. Pojoga Constantin nato a Iasi (Romania) il giorno 24 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Pojoga Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04682

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rus Cristina Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rus Cristina Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Rus Cristina Gabriela nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 23 dicembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rus Cristina Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04681

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Buzdon Bianka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buzdon Bianka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito nell'anno 1988 presso il Centro medico di Pola (Croazia) dalla sig. Buzdon Bianka nata a Pola (Croazia) il giorno 4 novembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buzdon Bianka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04680

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Spiclova Petra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Spiclova Petra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola media superiore statale sanitaria di Pribram (Rep. Ceca) dalla sig.ra Spiclova Petra, nata a Horovice (Rep. Ceca) il giorno 9 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Spiclova Petra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04657

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jedrychowska Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jedrychowska Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri di Dzialdow (Polonia) dalla sig.ra Jedrychowska Barbara, nata a Lidzbark (Polonia) il giorno 14 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jedrychowska Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04656

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Galan Gomez Maria del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Galan Gomez Maria del Carmen, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 20 giugno 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna il giorno 20 giugno 2001 presso la faculdad de medicina de Badajoz de la Universitad de Extremadura (Spagna) dalla sig.ra Galan Gomez Maria del Carmen, nata a Badajoz (Spagna) il giorno 7 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04757

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arbesù Abellàn Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Arbesù Abellàn Laura, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2001 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Arbesù Abellàn Laura, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 30 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04755

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petta Piliszko Blanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petta Piliszko Blanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1995 presso l'istituto professionale Polskie Pielegniarki Bohaterki II Wojny Sw di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Petta Piliszko Blanka nata a Gdynia (Polonia) il giorno 24 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petta Piliszko Blanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04646

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jaskot Wanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaskot Wanda ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1981 presso l'Istituto professionale di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Jaskot Wanda, nata a Trzebiatow (Polonia) il giorno 9 agosto 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jaskot Wanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04655

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wydrowska Wioletta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wydrowska Wioletta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1994 presso l'istituto professionale per infermieri di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Wydrowska Wioletta nata a Gdynia (Polonia) il giorno 24 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wydrowska Wioletta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04654

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Halas Marta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Halas Marta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gdansk (Polonia) dalla sig.ra Halas Marta nata a Gdansk (Polonia) il giorno 3 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Halas Marta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04653

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gajda Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gajda Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

l. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Gajda Malgorzata nata a Ploty (Polonia) il giorno 19 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gajda Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04652

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Taszkun Justyna Magda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Taszkun Justyna Magda ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Kolobrzeg (Polonia) dalla sig.ra Taszkun Justyna Magda nata a Olsztyn (Polonia) il giorno 25 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Taszkun Justyna Magda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04651

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szpakowska Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szpakowska Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto professionale per infermieri di Sztum (Polonia) dalla sig.ra Szpakowska Anna nata a Malbork (Polonia) il giorno 19 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szpakowska Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04650

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szarmach Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szarmach Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale di Koscierzyna (Polonia) dalla sig.ra Szarmach Alicja nata a Kosierzyna (Polonia) il giorno 3 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szarmach Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04649

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jaskot Irena di titolo di studio estero quale abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig. Jaskot Irena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1987 presso l'Istituto professionale di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Jaskot Irena nata a Trzebiatow (Polonia) il giorno 24 maggio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jaskot Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04648

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kochanska Zdzislava di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kochanska Zdzislava ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale per infermieri di Kolobrzeg (Polonia) dalla sig.ra Kochanska Zdzislava nata a Resko (Polonia) il giorno 24 aprile 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kochanska Zdzislava è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04647

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burcea Tapardel Angelica Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burcea Tapardel Angelica Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Burcea Tapardel Angelica Mariana nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 giugno 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burcea Tapardel Angelica Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04666

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Marks Timothy John di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Marks Timothy John ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of apllied science in physioterapy conseguito in Australia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilsce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of apllied science in physioterapy conseguito nell'anno 1984 presso la «Trobe University» di Tallangatta (Stato del Victoria - Australia) dal sig. Marks Timothy John nato a Tallangatta (Stato del Victoria - Australia) il giorno 11 giugno 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Marks Timothy John è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04664

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Radulescu Ion Violeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radulescu Ion Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Radulescu Ion Violeta nata a Urziceni (Romania) il giorno 10 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radulescu Ion Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio pro-

fessionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04663

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Antonic Slobodanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Antonic Slobodanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola statale per infermieri di Pola (Croazia) dalla sig.ra Antonic Slobodanka nata a Prijedor (Croazia) il giorno 12 novembre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Antonic Slobodanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04662

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vrebac Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vrebac Marina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola statale per infermieri di Pola (Croazia) dalla sig.ra Vrebac Marina nata a Pola (Croazia) il giorno 31 luglio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vrebac Marina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04661

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Reci Ilirjana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Reci Ilirjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1990 presso la facoltà infermieri di Tirana (Albania) dalla sig.ra Reci Ilirjana nata a Tirana (Albania) il giorno 20 aprile 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Reci Ilirjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04660

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Manjani Clirim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Manjani Clirim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di Tirana (Albania) dal sig. Manjani Clirim nato a Peshkopi (Albania) il giorno 17 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Manjani Clirim è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04659

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laska Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Laska Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto professionale di medicina di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Laska Lidia nata a Adamow (Polonia) il giorno 6 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Laska Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04658

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanov Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivanov Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisiokinesiterapista conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisiokinesiterapista rilasciato nel 1996 dall'Università statale, facoltà di medicina a fisioterapista di Oradea (Romania) alla sig.ra Ivanov Mihaela nata a Galati (Romania) il giorno 28 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Ivanov Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione autonoma di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04758

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pelcic Romana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pelcic Romana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1968 presso la Scuola statale per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Pelcic Romana nata a Slovenj Gradec (Slovenia) il giorno 22 aprile 1949 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pelcic Romana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04679

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Capra Daniela Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Capra Daniela Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso il Gruppo scolastico sanitario di Ploiesti (Romania) dalla sig.ra Capra Daniela Mirela nata a Focsani (Romania) il giorno 20 novembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Capra Daniela Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04678

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gallardo Dinora Kathia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gallardo Dinora Kathia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en cencias de enfermeria conseguito in Repubblica di Panama ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en cencias de enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Università di Panama - facoltà di infermeria dalla sig.ra Gallardo Dinora Kathia nata a Panama (Repubblica di Panama) il giorno 3 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gallardo Dinora Kathia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04677

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Quintero G. Ettledia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quintero G. Ettledia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Republica di Panama ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1994 presso l'Università di Panama - facoltà di infermeria dalla sig.ra Quintero G. Ettledia nata a Veraguas (Repubblica di Panama) il giorno 2 settembre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quintero G. Ettledia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04676

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Tamas Remus Ioan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tamas Remus Ioan ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) dal sig. Tamas Remus Ioan nato a Dej (Romania) il giorno 3 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tamas Remus Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04675

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Perez Benjie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Perez Benjie ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of science in nursing conseguito in Repubblica delle Filippine, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of science in nursing conseguito nell'anno 1992 presso il Sacred Heart college di Lucena City Quezon (Repubblica delle Filippine) dal sig. Perez Benjie nato a Lucena City Quezon (Repubblica delle Filippine) il giorno 27 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Perez Benjie è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04674

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Martinez Carrera Coralia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Martinez Carrera Coralia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en ciencias de enfermeria conseguito in Repubblica di Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en ciencias de enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria Università di Panama dalla sig.ra Martinez Carrera Coralia nata a Panama (Repubblica di Panama) il giorno 7 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Martinez Carrera Coralia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04673

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciocan Camelia Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciocan Camelia Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1984 presso il Liceo sanitario di Braiva (Romania) dalla sig.ra Ciocan Camelia Laura nata a Gheorghe (Romania) il giorno 28 gennaio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciocan Camelia Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04672

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cierlecka Lucyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cierlecka Lucyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1979 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Cierlecka Lucyna nata a Brojce (Polonia) il giorno 31 gennaio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cierlecka Lucyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04671

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kraszewska Edyta Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kraszewska Edyta Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Kraszewska Edyta Teresa nata a Gizycko (Polonia) il giorno 8 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kraszewska Edyta Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04670

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Horbaczuk Monika Eulalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Horbaczuk Monika Eulalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Horbaczuk Monika Eulalia nata a Trzebiatow (Polonia) il giorno 29 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Horbaczuk Monika Eulalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04669

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arauz Cianca Celisbet Del Rosario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arauz Cianca Celisbet Del Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en cencias de enfermeria conseguito in Repubblica di Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en cencias de enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di Panama - facoltà di infermeria dalla sig.ra Arauz Cianca Celisbet Del Rosario nata a Chiriqui (Repubblica di Panama) il giorno 23 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arauz Cianca Celisbet Del Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04668

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carp Eughenia Gheorghievna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carp Eughenia Gheorghievna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1970 presso la Scuola di medicina di Chisinau (Repubblica Moldova) dalla sig.ra Carp Eughenia Gheorghievna nata a Valcinet - Calarasi (Repubblica Moldova) il giorno 9 settembre 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Carp Eughenia Gheorghievna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04667

DECRETO 1º marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mercurean Strajescu Costina Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mercurean Strajescu Costina Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Mercurean Strajescu Costina Elena, nata a Sibiu (Romania) il giorno 11 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mercurean Strajescu Costina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04627

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szasz Birza Angela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szasz Birza Angela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Szasz Birza Angela, nata a Medias (Romania) il giorno 31 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szasz Birza Angela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04628

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Macovei Gligor Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Macovei Gligor Rodica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Macovei Gligor Rodica, nata a Sibiu (Romania) il giorno 29 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Macovei Gligor Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04629

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Busuioc Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Busuioc Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Medias (Romania) dalla sig.ra Busuioc Nicoleta, nata a Medias (Romania) il giorno 6 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Busuioc Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04630

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Anghel Lucia Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anghel Lucia Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Anghel Lucia Mihaela, nata a Sibiu (Romania) il giorno 2 ottobre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Anghel Lucia Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04631

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bulc Cosmina Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bulc Cosmina Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Medias (Romania) dalla sig.ra Bulc Cosmina Alina, nata a Medias (Romania) il giorno 31 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bulc Cosmina Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04632

DECRETO 1º marzo 2002.

Rettifica del decreto direttoriale 14 gennaio 2002, concernente il riconoscimento al sig. Adel Tayari di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni del straniero;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero del sig. Adel Tayari è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare l'anno di nascita dell'interessato si è incorsi errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

L'anno «1979», di cui al decreto direttoriale del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 febbraio 2002, è rettificato in «1970».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04754

DECRETO 1º marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Avdyl Senko Fatbardha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Avdyl Senko Fatbardha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Valona (Albania) dalla sig.ra Avdyl Senko Fatbardha, nata a Berat (Romania) il giorno 13 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Avdyl Senko Fatbardha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04689

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kizhakumthala Sauly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kizhakumthala Sauly ha chiesto il riconoscimento del titolo certificate of Nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo certificate of nursing conseguito nell'anno 1989 presso il «L.F. Hospital» di Angamaly (India) dalla sig.ra Kizhakumthala Sauly nata a Chalakudy Trichur (India) il giorno 3 maggio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kizhakumthala Sauly è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04744

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krajnik Anna Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krajnik Anna Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Kolobrzeg (Polonia) dalla sig.ra Krajnik Anna Malgorzata nata a Kolobrzeg (Polonia) il giorno 1° novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krajnik Anna Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04740

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Colea Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Colea Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Colea Iuliana, nata a Babadag (Romania) il giorno 25 aprile 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Colea Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04741

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chlebik Edyta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chlebik Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Chlebik Edyta, nata a Siedliszcze (Polonia) il giorno 25 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chlebik Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04739

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Runglich Florin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Runglich Florin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dal sig. Runglich Florin nato a Vaslui (Romania) il giorno 18 giugno 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Runglich Florin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04742

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Neagu Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neagu Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Costanta (Romania) dalla sig.ra Neagu Luminita nato a Costanta (Romania) il giorno 21 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neagu Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04743

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bobic Munteanu Alina Dorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bobic Munteanu Alina Dorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1997, presso la Scuola postliceale sanitaria di Slobozia - Ialomita (Romania) dalla sig.ra Bobic Munteanu Alina Dorina, nata a Milosesti (Romania) il giorno 26 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bobic Munteanu Alina Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04753

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Negulescu Romulus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Negulescu Romulus ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Sibiu (Romania) dal sig. Negulescu Romulus nato a Plopi (Romania) il giorno 8 maggio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Negulescu Romulus è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04690

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Istratie Toma Liviu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Istratie Toma Liviu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Valcea (Romania) dal sig. Istratie Toma Liviu nato a Valcea (Romania) il giorno 1° novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Istratie Toma Liviu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04691

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pintilei Mihaela Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pintilei Mihaela Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Pintilei Mihaela Elena nata a Cugir (Romania) il giorno 11 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pintilei Mihaela Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04695

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marin Adriana Lenuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marin Adriana Lenuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Marin Adriana Lenuta nata a Bucarest (Romania) il giorno 26 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marin Adriana Lenuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04694

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vancu Valerica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vancu Valerica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Vancu Valerica nata a Sibiu (Romania) il giorno 1° gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vancu Valerica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04693

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chitu Sardaru Doina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chitu Sardaru Doina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Chitu Sardaru Doina nata a Vaslui (Romania) il giorno 6 novembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chitu Sardaru Doina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04692

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valuparampil Sini Joseph di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valuparampil Sini Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto professionale «Sapthagiri School of Nursing» di Tirupathi (India) dalla sig.ra Valuparampil Sini Joseph nata a Thalayar (Kerala-India) il giorno 21 maggio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valuparampil Sini Joseph è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04745

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rodriguez Suarez Ana Benilda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rodriguez Suarez Ana Benilda ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera, conseguito nell'anno 1993 presso la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Rodriguez Suarez Ana Benilda, nata a Pamplona (Colombia) il giorno 15 giugno 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rodriguez Suarez Ana Benilda, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04732

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sta.Ana Annette di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sta.Ana Annette ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito nella Repubblica delle Filippine, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse, conseguito nell'anno 1991 presso l'Università statale di Zamoanga City (Repubblica delle Filippine) dalla sig.ra Sta.Ana Annette, nata a Moret Field (Repubblica delle Filippine) il giorno 26 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sta.Ana Annette, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04731

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salkic Cama di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salkic Cama ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra, conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola di istruzione medica di Doboj (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Salkic Cama, nata a Mala Brijesnica (Bosnia Erzegovina) il giorno 30 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salkic Cama, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04730

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Turkowska Hanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Turkowska Hanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Poznan (Polonia) dalla sig.ra Turkowska Hanna, nata a Poznan (Polonia) il giorno 19 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Turkowska Hanna, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04729

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasilachi Geanina Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasilachi Geanina Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di asistent pediatrie, conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Vasilachi Geanina Mirela, nata a Botosani (Romania) il giorno 18 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Vasilachi Geanina Mirela, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04728

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lavrikova Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lavrikova Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di zdravotna sestra conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di zdravotna sestra, conseguito nell'anno 1985 presso la Scuola superiore di sanità di Ruzomberok (Repubblica Ceca) dalla sig.ra Lavrikova Beata, nata a Vel'Ky Krtis (Slovacchia) il giorno 22 aprile 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lavrikova Beata, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04727

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tappa Florence di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tappa Florence ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito nella Repubblica delle Filippine, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse, conseguito nell'anno 1989 presso il «Cagayan Capitol College» di Cagayan de Oro City (Repubblica delle Filippine) dalla sig.ra Tappa Florence, nata a Roxas, Isablea (Repubblica delle Filippine) il giorno 22 febbraio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tappa Florence, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte, del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04726

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. El Hani Mokhtar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. El Hani Mokhtar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno

1994 dal sig. El Hani Mokhtar, nato a Tozeur (Tunisia) il giorno 17 settembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. El Hani Mokhtar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04724

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Sboui Ridha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sboui Ridha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Sboui Ridha, nato a El Ala (Tunisia) il giorno 22 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sboui Ridha è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04725

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zaharia Virginia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zaharia Virginia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1974 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Zaharia Virginia, nata a Corodesti (Romania) il giorno 25 maggio 1950, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zaharia Virginia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04481

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Onofrei Serban Paraschiva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Onofrei Serban Paraschiva ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent pediatrie conseguito nell'anno 1971 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Onofrei Serban Paraschiva, nata a Arsura (Romania) il giorno 20 luglio 1948, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Onofrei Serban Paraschiva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste da permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04482

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arello De Mello Bertuccelli Alessandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Arello De Mello Bertuccelli Alessandra, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgia dentista conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la signora è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Cirurgia dentista rilasciato in data 16 gennaio 1997 dall'Universidade Camilo Castelo Branco della città di San Paolo alla sig.ra Arello De Mello Bertuccelli Alessandra, nata a Rio Claro (Brasile) il 24 agosto 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Arello De Mello Bertuccelli Alessandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04688

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, legge n. 248/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocontrol, unità di Castelvolturno. (Decreto n. 30751).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17 lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78 predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 9 novembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Tecnocontrol S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Tecnocontrol S.r.l. — codice ISTAT 45310 — intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore di n. 20 dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 nonché dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 20 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tecnocontrol S.r.l., sede legale in Potenza (Potenza), unità di Castelvolturno (Caserta) - codice ISTAT 45310 (matricola I.N.P.S. n. 5109681321/06), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04549

DECRETO 19 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 30746).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Montalto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 19 maggio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto con sede in Milano, unità di Paratico (Brescia), per un massimo di ottantatrè unità lavorative, per il periodo dal 6 giugno 2001 al 5 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04546

DECRETO 19 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Riccillo, unità di S. Elia a Pianisi. (Decreto n. 30749).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 2/1995 del 18 ottobre 1995 emesso dal tribunale di Larino (Campobasso) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Molino Riccillo;

Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale veniva richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 20137 del 2 marzo 1996, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del predetto trattamento per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 ottobre 1996;

Vista la nota del 24 luglio 2000, con la quale il Commissario giudiziale fa presente che, dal 20 settembre 1996 al 15 febbraio 2000, i lavoratori dipendenti dalla società Molino Riccillo, a seguito della stipula di un contratto d'affitto, sono passati alle dipendenze della soc. Episcopo Industrie Molitorie;

Vista la richiesta, contenuta nella citata nota del 24 luglio 2000, intesa ad ottenere la prosecuzione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo residuale al completamento dei dodici mesi previsti dal citato decreto ministeriale del 2 marzo 1996, la cui fruizione era stata interrotta, in data 20 settembre 1996, per effetto della stipula del contratto d'affitto tra la società Molino Riccillo e la società Episcopo industrie molitorie;

Visto il verbale, sottoscritto presso la regione Molise in data 26 marzo 2001, dal quale risulta che i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati con la ditta Episcopo industrie molitorie in data 20 settembre 1996, sono cessati il 15 febbraio 2000, e che tutti i lavo-

ratori interessati, a decorrere dal 16 febbraio 2000, sono tornati in carico alla procedura concorsuale, al fine di continuare ad usufruire della CIGS;

Vista la nota del 23 gennaio 2002, con la quale il commissario giudiziale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla situazione dei lavoratori interessati, al fine di definire la durata del trattamento richiesto;

Considerato che il periodo residuale, per il quale può essere concessa la prosecuzione del trattamento in questione, ovvero la differenza tra il periodo di dodici mesi, autorizzato con il citato decreto ministeriale del 2 marzo 1996, scadente il 17 ottobre 1996 e il periodo effettivamente fruito dai lavoratori, prima della stipula del citato contratto di affitto in data 20 settembre 1996, è pari a ventotto giorni;

Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto ministeriale n. 20137 del 2 marzo 1996, limitatamente al periodo dal 20 settembre 1996 al 17 ottobre 1996 e di concedere il trattamento in questione, per il periodo dal 16 febbraio 2000 al 15 marzo 2000, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto ministeriale n. 20137 del 2 marzo 1996 è annullato, limitatamente al periodo dal 20 settembre 1996 al 17 ottobre 1996.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore di un massimo di quattordici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Riccillo, sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) unità in S. Elia a Pianisi (Campobasso), per il periodo dal 16 febbraio 2000 al 15 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04547

DECRETO 19 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Taranto, Torino e Venezia-Mestre (fino al 31 maggio 2001). (Decreto n. 30750).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30665, datato 2 gennaio 2002 con il quale e stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30674 del 3 gennaio 2002 e successivi, con i quali e stato concesso, a decorrere dal 24 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30665, datato 2 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services con sede in Milano, unità di:

Ancona, per un massimo di sei unità lavorative;

Cagliari per un massimo di dodici unità lavorative;

Catanzaro per un massimo di diciannove unità lavorative;

Firenze per un massimo di trentasette unità lavorative;

Genova per un massimo di tredici unità lavorative;

Messina per un massimo di cinque unità lavorative;

Milano per un massimo di quindici unità lavorative;

Napoli per un massimo di ventisei unità lavorative;

Roma per un massimo di cinquantacinque unità lavorative;

Taranto per un massimo di quarantaquattro unità lavorative;

Torino per un massimo di venticinque unità lavorative,
per il periodo dal 24 gennaio 2001 al 23 luglio 2001;

Venezia-Mestre per un massimo di nove unità lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2001 al 31 maggio 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 24 luglio 2001 al 23 gennaio 2002, unità di:

Ancona per un massimo di sei unità lavorative;

Cagliari per un massimo di sette unità lavorative;

Catanzaro per un massimo di diciannove unità lavorative;

Firenze per un massimo di ventinove unità lavorative;

Genova per un massimo di nove unità lavorative;

Messina per un massimo di cinque unità lavorative;

Milano per un massimo di sedici unità lavorative;

Napoli per un massimo di ventiquattro unità lavorative;

Roma per un massimo di quarantasei unità lavorative;

Taranto per un massimo di quarantatrè unità lavorative;

Torino per un massimo di venticinque unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04548

DECRETO 19 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.I. - Lazzari montaggi industriali, unità di Treviolo e cantieri Bergamo. (Decreto n. 30752).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29628 del 26 febbraio 2001 con cui è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale della società L.M.I. - Lazzari montaggi industriali S.p.a., relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 29633 del 26 febbraio 2001, con cui è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla suddetta ditta;

Vista l'istanza, presentata in data 5 febbraio 2001, con la quale la società in questione ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al periodo dall'8 novembre 2000 al 7 maggio 2001;

Considerato che la predetta istanza risulta presentata oltre il termine fissato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte del T.A.R., di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della C.I.G.S. presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Preso atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2491/2000 ha stabilito che, ferma restando l'applicabilità della citata previsione legislativa a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la decorrenza del termine ivi previsto, deve individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio;

Considerato che, nel caso in esame, il programma aziendale è stato approvato con provvedimento n. 29628 del 26 febbraio 2001 e quindi oltre il termine di decorrenza utile per la presentazione della domanda relativa alla proroga in questione;

Vista la nota datata 15 febbraio 2002, con la quale la società ha fornito il dettaglio relativo al numero dei lavoratori interessati alle sospensioni nel periodo oggetto della presente istanza;

Ritenuto, pertanto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di concedere per intero il periodo di proroga richiesto dalla società;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29628 del 26 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.I. - Lazzari montaggi industriali, con sede in Treviolo, unità di Treviolo e cantieri di Bergamo (Bergamo), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dall'8 novembre 2000 al 7 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 2001 con decorrenza 8 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04550

DECRETO 19 febbraio 2002.

Modifica al decreto direttoriale n. 30607 del 17 dicembre 2001 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. officine metallurgiche G. Cornaglia, unità di Beinasco. (Decreto n. 30753).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001 n. 30229 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. officine metallurgiche G. Cornaglia con sede e unità produttiva in Beinasco (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 2001 al 11 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale del 17 dicembre 2001 n. 30607, di concessione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 12 agosto 2001 al 11 febbraio 2002, in favore di 35 lavoratori interessati, dipendenti della predetta società;

Vista la nota del 14 gennaio 2002 con la quale l'azienda ha fatto presente che, per esigenze collegate alla fase finale del programma di riorganizzazione ed all'epoca non prevedibili, le sospensioni hanno interessato 50 lavoratori per il semestre sopraddetto;

Considerato altresì che nell'accordo stipulato in data 9 febbraio 2001 presso la regione Piemonte era stato previsto in 60 il numero massimo dei sospesi;

Ritenuto pertanto di rettificare il citato decreto direttoriale del 17 dicembre 2001 n. 30607 e di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per 50 unità lavorative, in luogo di 35;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale del 17 dicembre 2001 n. 30607, il numero dei lavoratori interessati al trattamento CIGS per il periodo dal 12 agosto 2001 all'11 febbraio 2002, sono da intendersi 50 in luogo di 35.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Utficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04551

DECRETO 19 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, art. 10, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi, unità di Catania. (Decreto n. 30754).

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10 recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001 n. 30136 con il quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 novembre 1999, dipendenti dalla società S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi;

Visto il decreto direttoriale datato 27 luglio 2001 n. 30171 con il quale è stata autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 5 agosto 2000;

Viste le successive istanze della suddetta ditta, inviate per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tendenti ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni per il complessivo periodo dal 6 agosto 2000 al 3 febbraio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera;

Ritenuto, pertanto, in relazione alla durata dei lavori necessari al completamento dell'opera, quale risulta dalla documentazione istruttoria, che l'arco temporale massimo, per il quale può essere autorizzato il predetto trattamento, è relativo al periodo dal 6 agosto 2000 al 10 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 novembre 1999, dipendenti della S.c. a r.l. Società consortile Garibaldi, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Catania - località Nesima - cantiere di Catania.

Per il periodo dal 6 agosto 2000 al 5 novembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 novembre 2000 al 10 gennaio 2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04552

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Euroiset Italia, unità di Palermo e Roma. (Decreto n. 30755).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 luglio 2001 al 23 luglio 2002, dalla ditta S.r.l. Euroiset Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 luglio 2001 al 23 luglio 2002, della ditta S.r.l. Euroiset Italia, sede in Roma, unità di Palermo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04553

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Olcella di Busto Garolfo. (Decreto n. 30756).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2003, dalla ditta S.r.l. Rimoldi Necchi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2003, della ditta, S.r.l. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbario 2002

Il Ministro: MARONI

02A04554

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. O.M.C. Italia, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 30757).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 settembre 2001 al 2 settembre 2003, dalla ditta S.p.a. O.M.C. Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 settembre 2001 al 2 settembre 2003, della ditta S.p.A. O.M.C. Italia, sede in Pastorano (Caserta) - unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04555

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB Trasmissione e distribuzione div. Adda - Gruppo ABB, unità di Lodi. (Decreto n. 30758).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 settembre 2001 al 2 settembre 2003, dalla ditta S.p.a. ABB Trasmissione e distribuzione Div. Adda - Gruppo ABB;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 settembre 2001 al 2 settembre 2003, della ditta S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione div. Adda - Gruppo ABB, sede in Milano unità di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04704

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. MVP, unità di Pontedera. (Decreto n. 30759).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 91;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 novembre 2001 al 9 novembre 2002, dalla ditta S.r.l. MVP;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 novembre 2001 al 9 novembre 2002, della ditta S.r.l. MVP, con sede in Pontedera (Pisa), unità di Pontedera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04705

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Pirelli cavi e sistemi, unità di Battipaglia e Milano-Bicocca. (Decreto n. 30760).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Pirelli cavi e sistemi, per le unità produttive di Battipaglia e Milano-Bicocca;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nelle sedute del 10 gennaio 2001 e 18 dicembre 2001;

Vista la nota datata 23 gennaio 2002, con la quale la società in questione ha precisato che lo scorporo del ramo d'azienda, che ha interessato la società, avvenuto in data 1° luglio 2001, non ha coinvolto i dipendenti delle unità di Milano-Bicocca e Battipaglia e che pertanto i loro rapporti di lavoro sono rimasti in capo alla Pirelli cavi sistemi S.p.a. per tutto il periodo di intervento della C.I.G.S;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001, della ditta S.p.a. Pirelli cavi e sistemi, con sede in Milano, unità di Battipaglia (Salerno) e Milano-Bicocca (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04706

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, unità di Genova, Milano, Monfalcone e Montebello Vicentino. (Decreto n. 30761).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 21 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Ansaldo sistemi industriali;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 dicembre 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 2001 al 21 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, con sede in Genova, unità di Genova, Milano, Monfalcone (Gorizia) e Montebello Vicentino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04707

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Egidio Galbani, unità di Bozzolo, Casalbuttano e Milano - sede. (Decreto n. 30762).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º giugno 1999 al 31 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Egidio Galbani;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 dicembre 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 1999 al 31 maggio 2001, della ditta S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano, unità di Bozzolo (Mantova), Casalbuttano (Cremona) e Milano - sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04708

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ama group, unità di Castelmaggiore e Funo di Argelato. (Decreto n. 30763).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002, dalla ditta S.p.a. Ama group;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002, della ditta S.p.a. Ama group, con sede in Castelmaggiore (Bologna), unità di Castelmaggiore e Funo di Argelato (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04709

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bormioli Rocco e Figlio, unità di Fidenza, Parma e Solignano. (Decreto n. 30764).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2003, dalla ditta S.p.a. Bormioli Rocco e Figlio;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 gennaio 2002;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 agosto 2001 al 19 agosto 2003, della ditta S.p.a. Bormioli Rocco e Figlio, con sede in Parma, unità di Fidenza (Parma), Parma e Solignano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04710

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Lamberti, unità di Albizzate e Gallarate. (Decreto n. 30765).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2003, dalla ditta S.p.a. Lamberti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2003, della ditta S.p.a. Lamberti, con sede in Albizzate (Varese), unità di Albizzate e Gallarate (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04711

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. TFL Italia, unità di Brescia, Buscate e S. Croce sull'Arno. (Decreto n. 30767).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. TFL Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. TFL Italia, con sede in Milano, unità di Brescia, Buscate (Milano) e S. Croce sull'Arno (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04712

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della CNC - Consorzio nazionale concessionari, unità di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona. (Decreto n. 30768).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 2001 al 30 ottobre 2003, dalla ditta CNC - Consorzio nazionale concessionari;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 2001 al 30 ottobre 2003, della ditta CNC - Consorzio nazionale concessionari, con sede in Roma, unità di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04718

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ilva, unità di Taranto. (Decreto n. 30769).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza presentata dalla Ilva S.p.a., contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001;

Considerato che il comitato tecnico, nella seduta del 24 ottobre 2000, esprimeva parere favorevole in merito al programma di ristrutturazione aziendale limitatamente ai primi dodici mesi (1° dicembre 1999-30 novembre 2000), subordinando l'esame della prosecuzione degli ulteriori dodici mesi al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma formativo finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori sospesi;

Considerato che in data 25 gennaio 2001 la Ilva S.p.a. ha presentato istanza per la concessione del trattamento di CIGS per i rimanenti dodici mesi (1° dicembre 2000-30 novembre 2001);

Considerato che, sebbene i suddetti corsi avrebbero dovuto essere finanziati dalla regione Puglia, come stabilito nell'accordo sottoscritto tra la società e le organizzazioni sindacali in data 20 ottobre 1999 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Ilva S.p.a., in data 2 luglio 2001 ha avviato i corsi di formazione professionale, anticipandone le spese e dichiarando con nota del 24 settembre 2001 che tutti i partecipanti sarebbero stati reinseriti in azienda;

Vista la deliberazione del comitato tecnico, di cui alla legge n. 41/1986, n. 29 del 28 settembre 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stato espresso parere favorevole sul programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Ilva S.p.a. per l'unità di Taranto, per il periodo 1° dicembre 2000 30 novembre 2001;

Vista la relazione del servizio ispezione del lavoro di Taranto del 24 gennaio 2002 con la quale è stata accer-

tata lo svolgimento dei corsi di formazione nel periodo 2 luglio 2001 - 16 novembre 2001 ed il rientro in azienda di tutti i lavoratori partecipanti a detti corsi;

Ritenuto, pertanto, di approvare la prosecuzione del programma presentato dall'azienda in parola;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della Ilva S.p.a. con sede legale a Milano ed unità a Taranto, per il periodo 1° dicembre 2000-30 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04719

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ilva lamiere e tubi, unità di Taranto. (Decreto n. 30770).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza presentata dalla Ilva lamiere e tubi S.p.a., contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001;

Considerato che il comitato tecnico, nella seduta del 24 ottobre 2000, esprimeva parere favorevole in merito al programma di ristrutturazione aziendale limitatamente ai primi dodici mesi (1° dicembre 1999-30 novembre 2000), subordinando la prosecuzione degli ulteriori dodici mesi ad una verifica finalizzata all'accertamento dell'inizio dei corsi di riqualificazione professionale dei lavoratori in CIGS;

Considerato che in data 25 gennaio 2001 la Ilva lamiere e tubi S.p.a. ha presentato istanza per la concessione del trattamento di CIGS per i rimanenti dodici mesi (1° dicembre 2000-30 novembre 2001);

Considerato che, sebbene i suddetti corsi avrebbero dovuto essere finanziati dalla regione Puglia, come stabilito nell'accordo sottoscritto tra la società e le OO.SS. in data 20 ottobre 1999 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Ilva lamiere e tubi S.p.a., in data 2 luglio 2001 ha avviato i corsi di formazione professionale, anticipandone le spese;

Vista la deliberazione del comitato tecnico, di cui alla legge n. 41/1986, n. 33 del 13 novembre 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stato espresso parere favorevole sul programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Ilva S.p.a. per l'unità di Taranto, per il periodo 1° dicembre 2000-30 novembre 2001;

Vista la relazione del servizio ispezione del lavoro di Taranto del 24 gennaio 2002 con la quale è stata accertata lo svolgimento dei corsi di formazione nel periodo 2 luglio 2001 - 16 novembre 2001 ed il rientro in azienda di tutti i lavoratori partecipanti a detti corsi;

Ritenuto, pertanto, di approvare la prosecuzione del programma presentato dall'azienda in parola;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della Ilva lamiere e tubi S.p.a. con sede legale ed unità a Taranto, per il periodo 1° dicembre 2000-30 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04720

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Dublo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 30771).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1999, n. 27360 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 2 marzo 1998-1° marzo 2000;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 2 marzo 2000 al 1° marzo 2001, della ditta S.p.a. Nuova Dublo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 2000 al 1° marzo 2001, della ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina), unità di Latina Scalo (Latina).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04721

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bertello, unità di Borgo San Dalmazzo. (Decreto n. 30772).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 29269, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 16 ottobre 2000-15 ottobre 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2002, della ditta S.p.a. Bertello;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2002, della ditta S.p.a. Bertello con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04722

DECRETO 21 febbraio 2002.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Colonna 2000, unità di Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 30773).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 n. 29535 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta L'Editrice romana S.p.a., per il periodo dal 6 aprile 2000 al 5 aprile 2002 ai fini della concessione del trattamento C.I.G.S. per le unità produttive di Roma, Rieti e Pescara per un massimo di sessantuno lavoratori ed anche del pensionamento anticipato solo per l'unità produttiva di Roma, per complessivi ventuno lavoratori (diciassette poligrafici e quattro giornalisti);

Visti i decreti direttoriali n. 29539 e n. 29540 dell'8 febbraio 2001, n. 30190 e n. 30191 del 1° agosto 2001, n. 30390 e n. 30391 del 2 ottobre 2001, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti interessati per il periodo dal 6 aprile 2000 al 31 maggio 2001;

Visto il verbale di accordo del 3 aprile 2001 stipulato tra L'Editrice Romana S.p.a., Colonna 2000 S.p.a. e le organizzazioni sindacali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stato implementato di ulteriori cinque unità il numero dei lavoratori poligrafici da prepensionare per un massimo quindi di ventidue unità poligrafiche, ridottosi a venti per il prepensionamento di due poligrafici nel periodo dal 6 ottobre 2000 al 5 aprile 2001;

Considerato che in data 1° giugno 2001 la proprietà dei beni mobiliari ed in particolare le testate giornalistiche tra cui «Il Tempo» sono state cedute dalla società L'Editrice Romana S.p.a. alla società Colonna 2000 S.p.a., entrambe appartenenti al medesimo imprenditore, unitamente a tutto il personale il cui trasferimento è avvenuto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 e senza soluzione di continuità;

Visti gli accordi del 16 e 17 luglio 2001 tra la Colonna 2000 e le organizzazioni sindacali che conferma il precedente accordo del 31 marzo 2000 sottoscritto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra l'Editrice Romana e le organizzazioni sindacali, con i quali si prevede la prosecuzione delle operazioni di organizzazione, secondo le linee fissate nel programma a suo tempo predisposto da L'Editrice Romana, con il rispetto della richiesta del prepensionamento per le unità lavorative che maturano i requisiti nel periodo 1° giugno 2001/5 aprile 2002;

Vista l'istanza presentata dalla società Colonna 2000 S.p.a. (già L'Editrice Romana S.p.a.), tendente ad ottenere la prosecuzione dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale finalizzata alla concessione del trattamento C.I.G.S. per trenta poligrafici e tredici giornalisti, nonché del beneficio del pensionamento anticipato per venti poligrafici e due giornalisti, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 5 aprile 2002;

Ritenuto di accertare la prosecuzione del programma di riorganizzazione della società in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è accertata la prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del trattamento C.I.G.S. per trenta poligrafici e tredici giornalisti, nonché del beneficio del pensionamento anticipato per venti poligrafici e due giornalisti, relativamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 5 aprile 2002, della ditta: S.p.a. Colonna 2000 (già L'Editrice Romana S.p.a.) sede in Roma, unità di Roma, Rieti e Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04723

DECRETO 21 febbraio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Stabia Porto, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 30775).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, dalla ditta S.r.l. Stabia Porto;

acquisito il prescritto parere;

ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, della ditta S.r.l. Stabia Porto sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

02A04770

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroiset Italia, unità di Palermo e Roma. (Decreto n. 30776).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Euroiset Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30755, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30755 datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroiset Italia, con sede in Roma, unità di Palermo, per un massimo di sette unità lavorative, unità di Roma per un massimo di trentuno unità lavorative, per il periodo dal 24 luglio 2001 al 23 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 2001 con decorrenza 24 luglio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04769

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, unità di Olcella di Busto Garolfo. (Decreto n. 30777).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Rimoldi Necchi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 2001 con decorrenza 1° ottobre 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04768

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C. Italia, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 30778).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. O.M.C. Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30757, datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30757, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C. Italia, con sede in Pastorano (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta) per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dal 3 settembre 2001 al 2 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2001 con decorrenza 3 settembre 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04767

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione div. Adda - gruppo ABB, unità di Lodi. (Decreto n. 30779).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione div. Adda - gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB trasmissione e distribuzione div. Adda - gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Lodi (Milano), per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dal 3 settembre 2001 al 2 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2001 con decorrenza 3 settembre 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Mancato funzionamento dell'ufficio locale di Casale Monferrato nel giorno 28 marzo 2002.

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Casale Monferrato nel giorno 28 marzo 2002 dalle ore 9 alle ore 14,45.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dall'ordinanza n. 63 in data 26 marzo 2002 emessa dal sindaco di Casale Monferrato con la quale è stato vietato l'accesso a persone e veicoli all'interno di un'area delimitata ove trovasi ubicato l'ufficio locale di Casale Monferrato a causa delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico inesploso; l'ufficio locale di Casale Monferrato è rimasto pertanto chiuso al pubblico dalle ore 9 alle ore 14,45, orario di completamento delle operazioni di disinnesco.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

art. 10, decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Torino, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MAZZARELLI

02A05713

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova. (Determinazione n. 26/D/02).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 29 marzo 2002, prot. 104487, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto all'impianto elettrico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota datata 29 marzo 2002, prot. n. 4333/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

il giorno 28 marzo 2002.

Regione Liguria: ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A05710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione, in data 9 maggio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste dalle medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I - Principi generali e al Capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione dei rifiuti:

Art. 7 *(Classificazione)*, limitatamente al comma 3, come modificato dal comma 11, art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera l-*bis*), "il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale)";

Art. 33 *(Operazioni di recupero)*, limitatamente al comma 8, lettere *a)* limitatamente alle parole "e di recupero"; "*b)* delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1"; nonché al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente alle parole: "alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative" ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso C.O.D.A.-C.O.N.S., viale Mazzini, 73 - 00195 Roma, tel. 063725809.

02A05715

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.1896-XV.J(2754) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Art. B16004 Melograno», che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14835-XV.J(2974) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bombetta Piroves II 80», che la ditta Pirotecnica Vesuvio di Castagnozzi Elena intende produrre nella propria fabbrica in Ercolano (Napoli) - contrada Focone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27642-XV.J(3341) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

P5411 (d.f.: UB0411 versione apertura peonia rossa);

P5660 (d.f.: UB0660 versione apertura tricolore rossa/bianca/blu con colpi);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura rossa);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura verde);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura gialla);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura viola);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura blu);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura argento);

P0662 (d.f.: UB0662 versione apertura cracker);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette oro);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette viola);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette rosse);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette gialle);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette cracker);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette bianche);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette verdi);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di crocette blu);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi bianchi);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi verdi);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi blu);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi oro);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi viola);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi rossi);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi gialli);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura crisantemi cracker);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonie oro);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonia verde);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonia blu);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonia gialla);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonia viola);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonie rosse);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura peonia bianca);

P0661A (d.f.: UB0661A versione apertura di peonie cracker);

P0661A (d.f.: UB0661A versione scia cracker),

che la «U. Borgonovo S.r.l.», con sede in Inzago (Milano), intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturer Ltd. - Huangamao Town - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C», dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27221-XV.J(2660) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «Matassa di Stoppini», che la «Palmieri S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27836-XV.J(2360) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore rosso;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore verde;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore blu;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore giallo;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore viola;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore bianco;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore giallo tremolante;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore bianco tremolante;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione multicolore;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore turchese;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore sfera;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore pioggia bianca;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore pioggia oro (salice);

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore oro;

Sfera Giuliani Strobo calibro 300 versione colore arancione,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.», intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini - sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27837-XV.J(2361) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore rosso;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore verde;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore blu;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore giallo;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore viola;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore bianco;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore giallo tremolante;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore bianco tremolante;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione multicolore;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore turchese;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore sfera;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore pioggia bianca;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore pioggia oro (salice);

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore oro;

Sfera Giuliani Strobo calibro 250 versione colore arancione,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.», intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini -, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27838-XV.J(2362) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore rosso;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore verde;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore blu;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore giallo;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore viola;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore bianco;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore giallo tremolante;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore bianco tremolante;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione multicolore;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore turchese;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore sfera;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore pioggia bianca;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore pioggia oro (salice);

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore oro;

Sfera Giuliani Strobo calibro 200 versione colore arancione,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.», intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini - sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25984-XV.J(2445) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ande 6 pioggia oro;

Ande 6 viola;

Ande 6 verde;

Ande 6 tremolante giallo;

Ande 6 tremolante bianco;

Ande 6 rosso;

Ande 6 giallo;

Ande 6 blu;

Ande 6 bianco;

Ande 6 pioggia argento,

che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

da 02A05430 a 02A05437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9061
Yen giapponese	116,60
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,62210
Corona svedese	9,3086
Franco svizzero	1,4547
Corona islandese	83,46
Corona norvegese	7,5800
Lev bulgaro	1,9512
Lira cipriota	0,57857
Corona ceca	30,487
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,99
Litas lituano	3,4520
Lat lettone	0,5674
Lira maltese	0,4043
Zloty polacco	3,6390
Leu romeno	30260
Tallero sloveno	225,3225
Corona slovacca	42,428
Lira turca	1255000
Dollaro australiano	1,6753
Dollaro canadese	1,4222
Dollaro di Hong Kong	7,0667
Dollaro neozelandese	2,0129
Dollaro di Singapore	1,6414
Won sudcoreano	1157,09
Rand sudafricano	9,3645

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

Monza Center a r.l., sede legale Monza (Milano), via Doberdò 13, costituita per rogito notaio dott. Gianemilio Franchini di Brughero in data 24 febbraio 1995, rep. n. 43393/8246 racc. BUSC 15592/272893, codice fiscale n. 02484060963;

Les Neiges D'Antan a r.l., sede legale Monza (Milano), via Correggio 15, costitutita per rogito notaio dott. Brienza Arturo di Milano in data 24 febbraio 1984, rep. n. 7232/1547 racc. BUSC 12094/205215, codice fiscale n. 07330730156;

Ambra a r.l., sede legale in Milano, via Venini 39, costituita per rogito notaio dott. Grimaldi NIcola di Milano in data 22 maggio 1995, rep. n. 1784, BUSC 16715, codice fiscale n. 11467510159;

Edilizia Velox a r.l., sede legale Seregno, piazza Risorgimento 25, costituita per rogito notaio dott. Galbiati Mario di Seregno in data 14 marzo 1975, rep. n. 15468/3567 racc. BUSC 8745/139081, codice fiscale n. 83007120153;

I.GE.P. a r.l., sede legale Milano, viale Sarca 73, costituita per rogito notaio avv. Nicola Caputo di Milano in data 24 febbraio 1982, rep. n. 35762/3657 racc. BUSC 11280/190665, codice fiscale n. 06421150159;

Edilizia Bertarelli n. 4 a r.l., sede legale Milano, piazza Bertarelli 4, costituita per rogito notaio dott. Casero Ermanno di Milano in data 21 aprile 1978, rep. n. 26345/5313 racc. BUSC 9781/159680, codice fiscale mancante, n. 181450 iscriz. al registro imprese;

Sant'Alessandro a r.l. sede legale Milano, via Orefici 2, costituita per rogito notaio dott. Maissen Pietro di Milano in data 20 maggio 1974, rep. n. 14407/29159 racc. BUSC 8441/133113, codice fiscale mancante, n. 159634 iscriz. al registro imprese;

Edilizia Cristina a r.l., sede legale Cologno Monzese, via Visconti 6, costituita per rogito notaio dott. Carbone Paolo di Cesano Maderno in data 6 febbraio 1984, rep. n. 14946/2165 racc. BUSC 12030/203981, codice fiscale n. 07315690151;

Edificatrice Monferrina a r.l., sede legale Milano, via dell'Orso 9, costituita per rogito notaio dott. Francia Edoardo di Casale Monferrato in data 27 luglio 1970, rep. n. 34692/9716 racc. BUSC 6677/112627, codice fiscale n. 00829770155;

Lavoratori di Cinisello Soc. Coop. Edilizia a r.l., sede legale in Milano, via Giuseppe Colombo 24, costituita per rogito notaio dott.

Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano in data 5 maggio 1972, rep. n. 10622/1179 arch. BUSC 7278/119856 codice fiscale n. 02280890159,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 dal codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05446

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario di alcune società cooperative in liquidazione volontaria

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario delle seguenti società cooperative attualmente in liquidazione volontaria:

soc. coop.va Centerpul New a r.l., sede legale Milano via Correggio 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Gallizia di Milano in data 17 giugno 1983, rep. 12035, racc. 1704, BUSC 11922/201461, reg. soc. trib. di Milano n. 227640, vol. 6154, fasc. 40, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese n. 05084140150;

soc. coop.va Edilizia Rita Residence a r.l., sede legale Milano via del Lauro 14, costituita per rogito notaio dott. Paolo Sala Di Seregno in data 24 febbraio 1973, rep. 268, progr. 59, BUSC 7551/123565, reg. soc. trib. di Milano n. 152801 vol. 3758, fasc. 1, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese n. 09883570153;

soc. coop.va Edilizia Giardino del Sud a r.l., sede legale Milano via S. Maria Fulcorina 6, costituita per rogito notaio dott. Paolo Consolandi di Milano in data 14 marzo 1974, rep. 30927, racc. 9522, BUSC 8236/130853, reg. soc. trib. di Milano n. 158831, vol. 3878, fasc. 31, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese n. 01838900155;

soc. coop.va Stella Alpina a r.l., sede legale S. Donato Milanese, via C. Battisti 11, costituita per rogito notaio dott. Italo Gentile di Milano in data 29 marzo 1966, rep. 12831, racc. 3213, BUSC 3341/97369, reg. soc. trib. di Milano n. 129191, vol. 3284, fasc. 41, codice fiscale mancante;

soc. coop.va H.S.M. Soc. Coop.va di Servizi a r.l., sede legale Monza (Milano), via Locarno 1 costituita per rogito notaio dott. Ubaldo La Porta di Milano in data 21 ottobre 1997, rep. 2303, racc. 1021, BUSC 16609, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese n. 02720790969;

soc. coop.va La Donizetti a r.l., sede legale Milano via Marocco 15, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Aquaro di Milano in data 24 marzo 1986, rep. 37408, racc. 9398, BUSC 12780/222287, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese Milano n. 08282540155;

soc. coop.va USE a r.l., sede legale Milano piazza Castello 5 aderente all'UNCI e alla LNCM, costituita per rogito notaio dott. Carlo Marchetti di Milano in data 21 ottobre 1969, rep. 39602, racc. 12321, BUSC 6447/109758, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese Milano n. 01859990150;

soc. coop.va Edificatrice Santa Cecilia a r.l., sede legale Milano via Santa Maira Valle 5, costituita per rogito notaio dott. Attilio Raimondi di Milano in data 22 luglio 1946, rep. 41707, racc. 7724, BUSC 4033/9018, codice fiscale mancante, registro soc. trib. Milano n. 53913, vol. 1769, fasc. 1196;

soc. coop.va Servizi Vari Meneghina a r.l., sede legale Cusago (Milano), piazza Soncino 7 costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di Milano in data 17 novembre 1994, rep. 181384, racc. 21377, BUSC 15579/272880, codice fiscale e iscriz. al reg. imprese Milano n. 11345700154;

soc. coop.va E.D.T. Settima a r.l., sede legale Milano viale Lombardia 15, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Ricci di Milano in data 6 ottobre 1970, rep. 42320, racc. 4381, BUSC 6661/112435, codice fiscale mancante, reg. società tribunale Milano n. 143961, vol. 3581, fasc. 11,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05447

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferzinc»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 681 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: EFFERZINC.

Titolare A.I.C.: Hermes Arzneimittel GmbH Georg Kalb Str. 5-8 82049 Großhesselohe Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti in tubo PPE da 25 mg - A.I.C. n. 035546011/M (in base 10) 11WSWV (in base 32);

(2x20) compresse effervescenti in tubo PPE da 25 mg - A.I.C. n. 035546023/M (in base 10) 11WSX7 (in base 32);

(3x20) compresse effervescenti in tubo PPE da 25 mg - A.I.C. n. 035546035/M (in base 10) 11WSXM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: zinco 25 mg (come zinco solfato monoidrato 69 mg);

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, aroma limone, sodio ciclamato, sodio citrato, saccarina sodica.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione, confezionamento e controllo: Hermes Arzneimittel GmbH Hans Urmiller Ring 52 82515 Wolfratshausen (Germania).

Rilascio dei lotti: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Großhesselohe Monaco (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati di deficienza di zinco che non possono essere corretti con una dieta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05478

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Berocca calcio e magnesio»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 686 del 27 marzo 2002

Specialità medicinale: BEROCCA CALCIO E MAGNESIO.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. - piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 compresse effervescenti in tubo di alluminio - A.I.C. n. 034825051/M (in base 10) 116SUV (in base 32);

15 compresse effervescenti in tubo di plastica - A.I.C. n. 034825063/M (in base 10) 116SV7 (in base 32);

30 compresse effervescenti in tubo di alluminio - A.I.C. n. 034825075/M (in base 10) 116SVM (in base 32);

30 compresse effervescenti in tubo di plastica - A.I.C. n. 034825087/M (in base 10) 116SVZ (in base 32);

45 compresse effervescenti in tubo di alluminio - A.I.C. n. 034825099/M (in base 10), 116SWC (in base 32);

45 compresse effervescenti in tubo di plastica - A.I.C. n. 034825101/M (in base 10), 116SWF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido ascorbico 1000 mg, tiamina cloridrato 15 mg (in forma di tiamina cloridrato monofosfato diidrato), riboflavina 15 mg (in forma di riboflavina sodio fosfato), nicotianamide 50 mg, calcio pantotenato 25 mg, piridossina cloridrato 10 mg, cianocobalamina 0,01 mg (in forma di cianocobalamina 0,1% WS), biotina 0,15 mg, calcio carbonato 244 mg (equivalenti a 100 mg di calcio), magnesio carbonato pesante 199 mg (equivalenti a 50 mg di magnesio), magnesio solfato diidrato 322 mg (equivalenti a 50 mg di magnesio);

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sodio cloruro, aspartame (50 mg), sodio laurilsolfato, mannitolo (76 mg), betacarotene 1% CWS (E160 a), rosso barbabietola (E162), aroma arancia 55.588/AP;

eccipienti in cianocobalamina 0,1% WS;

sodio citrato, acido citrico, destrina;

betacarotene 1% CWS;

betacarotene, sodio ascorabato, alfa-tocoferolo, acacia, olio vegetale, saccarosio, destrina.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione e controllo: Laboratoires Roche Nicholas SA gaillard (Francia).

Indicazioni terapeutiche: carenza ed aumentato fabbisogno di vitamina C e vitamina B.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05477

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artilog»

Estratto provvedimento UPC/II/1146 dell'8 aprile 2002

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622100/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622112/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622124/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622136/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622148/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622249/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622252/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622264/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622276/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622288/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622389/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622391/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622403/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622415/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622427/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622478/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622528/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622530/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622542/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622555/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622567/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622668/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622670/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622682/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622694/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622706/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 0346227807/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622819/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622821/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622833/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622845/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0200/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un metodo di produzione alternativo per il principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05475

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Boostrix»

Estratto provvedimento UPC/II/1147 dell'8 aprile 2002

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813156/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino.

Titolare A.I.C.: Glaxosmith Kline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/W002.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: compliance con le linee guida europee sulla TSE.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05476

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni concentrate con acetato e glucosio per emodialisi (Range F.U.N.)».

Con decreto n. 800.5/R.M.402/D35 del 15 aprile 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO E GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

N. confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

n. sacca plastica 3 lt - A.I.C. n. 031495 017/G;

n. sacca plastica 3,5 lt - A.I.C. n. 031495 029/G;

n. sacca plastica 4 lt - A.I.C. n. 031495 031/G;

n. sacca plastica 4,5 lt - A.I.C. n. 031495 043/G;

n. sacca plastica 5 lt - A.I.C. n. 031495 056/G;

n. sacca plastica 5,5 lt - A.I.C. n. 031495 068/G;

n. sacca plastica 6 lt - A.I.C. n. 031495 070/G;

n. sacca plastica 6,5 lt - A.I.C. n. 031495 082/G;

n. sacca plastica 7 lt - A.I.C. n. 031495 094/G;

n. sacca plastica 7,5 lt - A.I.C. n. 031495 106/G;

n. sacca plastica 8 lt - A.I.C. n. 031495 118/G;

n. sacca plastica 8,5 lt - A.I.C. n. 031495 120/G;

n. sacca plastica 9 lt - A.I.C. n. 031495 132/G;

n. sacca plastica 9,5 lt - A.I.C. n. 031495 144/G;

n. sacca plastica 10 lt - A.I.C. n. 031495 157/G;

n. fustino 3 litri - A.I.C. n. 031495 169/G;

n. fustino 3,5 litri - A.I.C. n. 031495 171/G;

n. fustino 4 litri - A.I.C. n. 031495 183/G;

n. fustino 4,5 litri - A.I.C. n. 031495 195/G;

n. fustino 5 litri - A.I.C. n. 031495 207/G;

n. fustino 5,5 litri - A.I.C. n. 031495 219/G;

n. fustino 6 litri - A.I.C. n. 031495 221/G;

n. fustino 6,5 litri - A.I.C. n. 031495 233/G;

n. fustino 7 litri - A.I.C. n. 031495 245/G;

n. fustino 7,5 litri - A.I.C. n. 031495 258/G;

n. fustino 8 litri - A.I.C. n. 031495 260/G;

n. fustino 8,5 litri - A.I.C. n. 031495 272/G;

n. fustino 9 litri - A.I.C. n. 031495 284/G;

n. fustino 9,5 litri - A.I.C. n. 031495 296/G;

n. fustino 10 litri - A.I.C. n. 031495 308/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A05479

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «BL 14»

Con decreto n. 800.5/R.M.279/D36 del 18 aprile 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: BL 14.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

20 flac. orali 1500 mg - A.I.C. n. 029087 018;

«1,5 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 029087 032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

02A05480

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% Unione commerciale lombarda».

Decreto n. 71 del 27 marzo 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFACHINOSSALINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA (ex integratore medicato «Solaquin»).

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103334013.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfachinossalina sodica (pari a base) 200 g;

eccipienti: glucosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) 28 giorni;

conigli 15 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salicil Mix»

Decreto n. 72 del 2 aprile 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SALICIL MIX.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - 41100 Modena. La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103323010.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principi attivi:

acido acetilsalicilico 500 g;

eccipienti:

paraffina liquida 10 g;

farina di gusci di nocciole q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: sindromi influenzali, dolori articolari e ipertermia.

Tempo di attesa: carni: nullo.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ferzoo 20»

Decreto n. 63 dell'11 marzo 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: FERZOO 20, ferro destrano idrogenato iniettabile al 20%.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. - Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102717016.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: ferro destrano idrogenato, pari a ferro elementare 20,00 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suinetti e vitelli ad alimentazione lattea.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e cura delle anemie da ferro-carenza che insorgono nelle prime settimane di vita in vitelli e suinetti ad alimentazione lattea.

Tempi di sospensione: carni: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis BVD»

Provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0211/001/V002.

Prodotto medicinale veterinario ad azione immunologica: BOVILIS BVD, nelle confezioni:

flacone da 2 ml (1 dose), flacone da 10 ml (5 dosi), flacone da 20 ml (10 dosi), flacone da 50 ml (25 dosi), flacone da 100 ml (50 dosi), flacone da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102883.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica della definizione della composizione.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica della definizione della composizione, a seguito di una modifica di un controllo in-process, che ora è la seguente:

per dose da 2 ml:

principio attivo:

antigene inattivato del ceppo citopatogeno C-86 di virus BVD, 50 Unità ELISA (UE), che induce almeno 4,6 $\log_2$ unità VN;

adiuvante: Al^{3+} (come fosfato e idrossido) 6-9 mg;

conservante: metil paraidrossibenzoato 3 mg.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Porcovac Plus».

Provvedimento n. 41 del 3 aprile 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0010/001/V12.

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: PORCOVAC PLUS, nelle confezioni: 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101398016, 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101398028.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica della forma del contenitore.

È autorizzata per il prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto la modifica della forma del contenitore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 42 del 3 aprile 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0010/001/V13.

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: PORCOVAC PLUS, nelle confezioni: 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101398016, 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101398028.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: cambio del sito produttivo per una parte del processo produttivo.

È autorizzato per il prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto il trasferimento delle operazioni di confezionamento da Milton Keynes all'officina della società Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05462 - 02A05463

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Rapinovet».

Provvedimento n. 43 del 3 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: RAPINOVET nella confezione scatola da 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102313018.

Titolare A.I.C.: Scheringh-Plough S.p.a. con sede legale in Milano - via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 0889060158.

Oggetto: variazione tipo I - modifica del produttore del principio attivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione del produttore del principio attivo da: Zeneca Ltd, Macclesfield WorksHursdfield Industrial Estate-Macclesfield-Chershire-England a: Albermarle Corporation-725 Cannon Bridge Road-PO Box 1028-Orangeburg-South Carolina-USA.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 46 del 12 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: RAPINOVET, nella confezione scatola da 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102313018.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano - via Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 0889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica del confezionamento primario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del materiale di confezionamento primario, da fialoide a flacone di vetro con tappo perforabile.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario suindicata devono essere poste in commercio con stampati così come precedentemente autorizzati, con la sola modifica sopracitata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 50 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: RAPINOVET, nella confezione scatola da 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102313018.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough, con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 0889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I - modifica del produttore del prodotto finito.

È autorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, il trasferimento della produzione del prodotto finito da Pharmacia & Upjohn-Stoccolma-Svezia a Gensia Sicor Ltd-Hughes-Irvine-CA 92618-USA, con effettuazione delle operazioni di confezionamento e controllo presso l'officina Schering-Plough (Bray)-Boghall Road-Bray-Co.Wicklow-Ireland.

Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario suindicata devono essere poste in commercio con stampati così come precedentemente autorizzati, con la sola modifica sopracitata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05474 - 02A05468 - 02A05464

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tucoprim»

Provvedimento n. 44 dell'8 aprile 2002

Oggetto: premiscela medicata: TUCOPRIM.

Richiesta di aggiunta di fabbricante alternativo del principio attivo Trimetoprim.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, n. 1/2 - Milano, 07089990159.

Confezioni:

sacco da 2 kg - A.I.C. n. 103108015;

sacco da 12 kg - A.I.C. n. 103108027;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103108039.

È autorizzata l'aggiunta di un fabbricante alternativo per il principio attivo sopraindicato, officina Southwest Synthetic Pharmaceutical General Factory - Cuntan Township - Jiangbei District - RC 630025 Chongqing.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl».

Provvedimento n. 47 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: RIMADYL iniettabile (carprofen) - soluzione iniettabile per cani - nella confezione flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102191119.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto: richiesta di modifica stampati comprendente la modifica della «Posologia e modalità d'uso».

È ora autorizzata la modifica dei testi degli stampati aggiungendo alla voce «Posologia e modalità d'uso» la seguente frase:

Allo scopo di estendere l'effetto analgesico ed anti-infiammatorio al periodo post operatorio la terapia parenterale con Rimadyl iniettabile può essere seguita da un trattamento, fino a 5 giorni, con Rimadyl compresse alla dose di 4 mg/kg/die.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 48 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: RIMADYL compresse (carprofen) - compresse per cani - nelle confezioni 100 compresse da 20 mg, 100 compresse da 50 mg, 10 compresse da 20 mg, 10 compresse da 50 mg, 20 compresse da 20 mg, 20 compresse da 50 mg, 50 compresse da 20 mg, 50 compresse da 50 mg, 6 compresse da 20 mg, 6 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156 Km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto: richiesta di modifica stampati comprendente la modifica della «Posologia e Modalità d'uso» e delle «Indicazioni».

È ora autorizzata la modifica dei testi degli stampati aggiungendo alla voce «Posologia e Modalità d'uso» la seguente frase:

Allo scopo di estendere l'effetto analgesico ed anti-infiammatorio al periodo post-operatorio la terapia parenterale con Rimadyl Iniettabile può essere seguita da un trattamento, fino a 5 giorni, con Rimadyl compresse alla dose di 4 mg/kg/die,

e alla voce Indicazioni:

Rimadyl compresse può essere utilizzato anche per la terapia del dolore post-operatorio.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05467 - 02A05466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Orbenin Extra».

Provvedimento n. 49 del 15 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: ORBENIN EXTRA, nelle confezioni scatola da 12 siringhe monouso, scatola da 4 siringhe monouso, 24 siringhe monodose, 12 siringhe da 4,5 ml, 24 siringhe da 4,5 ml - A.I.C. n. 101945.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.p.a., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: richiesta di sito alternativo per la produzione del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo benzatina cloxacillina per la specialità medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica dell'Istituto biochimico italiano di Aprilia (Latina).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05465

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Narketan»

Provvedimento n. 56 del 18 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: NARKETAN (chetamina cloridrato) nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102508013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102508025.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg (Germania).

Oggetto: variazione tipo I-modifica del produttore del principio attivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, la sostituzione del produttore del principio attivo da: Gedeon Richter LTD-Budapest (Ungheria) a: Degussa-Huls AG-Radebeul (Germania).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Desametan R»

Provvedimento n. 57 del 19 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: DESAMETAN R, nelle confezioni flacone da 50 ml e 100 ml - reg. n. 24193.

Titolare A.I.C.: Trei S.p.a. con sede legale in Modena - via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: richiesta di trasferimento officina di produzione.

È autorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, il trasferimento della produzione e del controllo presso l'officina Laboratories Biove' - Arques (Francia).

Nel contempo alle confezioni autorizzate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101502019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101502021.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Liquibiotic»

Provvedimento n. 58 del 19 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: LIQUIBIOTIC iniettabile nelle confezioni 5+5 flacone da 25 ml, 20+20 flacone da 100 ml e 50+50 flacone da 250 ml - reg. n. 24192.

Titolare A.I.C.: Trei S.p.a. con sede legale in Modena - via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: richiesta di trasferimento officina di produzione.

È autorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, il trasferimento della produzione e del controllo presso l'officina Laboratories Biove' - Arques (Francia).

Nel contempo alle confezioni autorizzate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

5+5 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 101501017;

20+20 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101501029;

50+50 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101501031.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan»

Provvedimento n. 59 del 19 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: DOXIPAN, nelle confezioni barattolo da 250 g polvere orale 10%, barattolo da 100 g polvere orale 20%, barattolo da 250 g polvere orale 20%, flacone da 100 ml soluzione iniettabile, flacone da 250 ml soluzione iniettabile, busta da 1000 g polvere orale 20% - reg. n. 25592.

Titolare A.I.C.: Trei S.p.a. con sede legale in Modena - via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: richiesta di trasferimento officina di produzione limitatamente alla soluzione iniettabile.

È autorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, limitatamente alla soluzione iniettabile, il trasferimento della produzione e del controllo presso l'officina Laboratories Biove' - Arques (Francia).

Nel contempo alle confezioni autorizzate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

barattolo da 250 g polvere orale 10% - A.I.C. n. 100150010;

barattolo da 100 g polvere orale 20% - A.I.C. n. 100150022;

barattolo da 250 g polvere orale 20% - A.I.C. n. 100150034;

flacone da 100 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100150046;

flacone da 250 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100150059;

busta da 1000 g polvere orale 20% - A.I.C. n. 100150061.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin»

Provvedimento n. 60 del 19 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: VENTIPULMIN, nelle confezioni flacone multidose da 50 ml, granulato 60 buste da 10 g, flacone multidose da 335 ml - A.I.C. n. 100033.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo (clenbuterolo cloridrato) per la specialità medicinale per uso veterinario in questione anche presso l'officina Boehringer Ingelheim Chemicals inc. - Petersburg - USA.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivatop 200»

Provvedimento n. 61 del 19 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: BIVATOP 200 soluzione iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, 12 flaconi da 100 ml, 12 flaconi da 250 ml, 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 102332.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario in questione anche presso l'officina Boehringer Ingelheim Vetmedica inc., Elwood, Kansas - USA.

Il controllo finale ed il rilascio dei lotti di prodotto finito saranno effettuati presso Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim am Rhein - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vet-Cillin 80»

Provvedimento n. 62 del 23 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: VET-CILLIN 80 (amossicillina triidrato) polvere solubile nelle confezioni: barattoli da 143-715-1430 g - A.I.C. n. 102324.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle - Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 18 mesi a 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Provvedimento n. 63 del 23 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: VETMEDIN (pimobendan) nelle confezioni: 1 flacone da 100 capsule da 1,25 mg, 2,5 mg e 5,0 mg - A.I.C. n. 102409.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - loc. Prulli 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa.

È autorizzata la produzione totale della specialità medicinale in oggetto, limitatamente alla confezione 1 flacone da 100 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409036, anche presso l'officina farmaceutica della società Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim am Rhein-Germania nello stabilimento Biberach an der Riss-Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclo Spray»

Provvedimento n. 64 del 23 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: CYCLO SPRAY per uso topico nella confezione bombola spray da 270 ml - A.I.C. n. 103184014.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. - Handelsweg 25, P.O. Box 179, NL-5530 AD Bladel - Paesi Bassi.

Oggetto: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto il seguente regime di dispensazione: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac CE»

Provvedimento n. 65 del 23 aprile 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC CE vaccino vivo contro il cimurro e l'epatite infettiva del cane nelle confezioni 50 flaconi da 1 dose, 10 flaconi da 1 dose e 100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica di un eccipiente.

È autorizzata la modifica di un eccipiente del prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto concernente la sostituzione dell'eccipiente disodio idrogeno fosfato dodecaidrato con l'eccipiente disodio idrogeno fosfato diidrato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxivet»

Provvedimento n. 66 del 30 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIVET (doxiciclina) antibiotico solubile uso orale nelle confezioni: barattolo da 250-500-1000 g - A.I.C. n. 101040.

Titolare A.I.C.: A.F.I. S.r.l, con sede legale in Sumirago (Varese) - via A. De Gasperi n. 47 - codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica confezionamento e stampati.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del confezionamento finale e unificazione del testo dell'astuccio con quello del foglio illustrativo, come di seguito indicato:

eliminazione del confezionamento dell'astuccio, lasciando come confezionamento finale solo il barattolo;

portare sul barattolo (confezionamento finale) un'etichetta unica con tutte le indicazioni previste dall'astuccio eliminato e anche quelle del foglio illustrativo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05493

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis Ibr Marker»

Decreto n. 70 del 22 marzo 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/105/001/0.

Prodotto medicinale per uso veterinario: BOVINIS IBR MARKER, vaccino marker attenuato per l'immunizzazione attiva dei bovini contro la rinotracheite infettiva.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321016;

1 flacone da 10 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321028;

10 flaconi da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321030;

flacone di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321042;

flacone di solvente in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103321055;

10 flaconi di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321067.

Composizione: per dose da 2 ml di vaccino ricostituito:

principi attivi: BHV-1 gE ceppo GK/D $10^{5,7}$- $10^{7,3}$ $TCID_{50;}$

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini - con tempo, di attesa nullo.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini al fine di ridurre l'intensità e la durata dei sintomi clinici respiratori indotti da un'infezione con BHV-1 e l'escrezione nasale del virus di campo.

Validità:

vaccino liofilizzato: 24 mesi;

solvente in flaconi di vetro: 60 mesi;

vaccino dopo ricostituzione: somministrare entro 3 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05472

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor Protectorband»

Provvedimento n. 67 del 30 aprile 2002

Procedura comunitaria di mutuo riconoscimento N. IT/V/0107/002/W001.

Medicinale per uso veterinario: SCALIBOR PROTECTORBAND - collare antiparassitario per cani: 1 collare bianco da 48 cm e 1 collare bianco da 65 cm - A.I.C. n. 102510056/043.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di una indicazione d'uso nella stessa area terapeutica.

È autorizzata la modifica degli stampati del medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, concernente l'aggiunta di una indicazione d'uso nella stessa area terapeutica.

Il medicinale deve essere posto in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05492

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Cor»

Decreto n. 73 del 3 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario: BIO COR, vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la corizza infettiva dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial Italia S.p.a., sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101093019.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: haemophilus paragallinarum, ceppo W, sierotipo A, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $3,10^9$UFC, haemophilus paragallinarum, ceppo Modesto, sierotipo C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $3,10^9$UFC;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,338 ml, sorbitan monoleato 0,037 ml, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml;

conservanti: sodio etilmercurio tiosalicilato max 50 mcg.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della corizza infettiva.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05470

REGIONE VENETO

Proposta di vincolo - località collinare, (comune di San Vito di Leguzzano) - inclusione dell'area negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma dell'art. 139, punto *d)*.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

Delibera:

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell'area relativa alla «località collinare» del comune di San Vito di Leguzzano (Vicenza) sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

a) relazione istruttoria;

b) verbale in data 28 marzo 2001 della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Vicenza;

c) planimetria, in scala 1:5000, in conformità alla seguente descrizione:

partendo a nord dal torrente Giara a confine con il comune di Schio, a quota 173.8 si percorre a sinistra tutto il confine comunale di collina con i comuni di Schio e di Monte di Malo fino ad incontrare nuovamente a sud presso il guado nel torrente Giara della carrareccia proveniente dalla Valle Grande.

L'ambito di vincolo risulta descritto in senso antiorario nel catasto come segue:

Comune di San Vito di Leguzzano:

foglio n. 1 - confine con il comune di Schio, torrente Ghiara, confine strada vicinale: mappali 50 - 49 - 198 - 53 - 199 - 52 - 51 - attraverso e confine Valle Nogareo: mappali 105 (angolo) - 269 (angolo) - 204 - confine strada vicinale Ca' Trenta: mappali 104 - 105 - 665 - attraverso torrente e confine torrente Refosco: mappali 107 - 205 - 114 - attraverso strada comunale dei Prà Larghi;

foglio n. 4 - confine con il comune di Schio e con il torrente Refosco: mappali - 7 - 5 - 2 - attraverso ponte strada comunale di Leguzzano sul torrente Refosco - 1 - 451 - 21 - 330 - 31 - 25 - 23;

foglio n. 3 - confine con il comune di Schio e con il torrente Refosco: mappali 413 - 2 - 488 - attraverso strada vicinale dei Molini - 618 - 619 - 620 - 616 - 28 - 524 - 26 - 25 - 24 - 414 - 20 - 523 (angolo) - 525 - 54 - 111 - 140 - 139 - 136 - attraverso valle Bisele - 253 - 252 - 251 - 250 - 243 - attraverso valle dell'Orco e a confine valle dei Smiderli: mappali 518 - 364 - 517 - 380 - 379 - 382 - 426 - 381 - 426 - 634 - 635 - 393 - confine con il comune di Monte di Malo: mappali 393 - 394 - 412 - 391 - 634 - 486 - 387 - 411 - 388 - attraverso valle dell'Orco - 308 - 309 - 310 - 326 - 363 - attraverso strada vicinale dei Gonzi - 327 (angolo) - 455 (angolo) - 329 - 331 - attraverso valle Bisele - 352 - 351

- a confine strada comunale Bottio: mappali 353 - 343 (angolo) - 344 - 515 - 516 - 514 - 340 - attraverso strada comunale Bottio - 361 - confine valle del Boschetto: mappali 410 - 359 - attraverso strada comunale della Chiesa - 219 - 221 - 568 - 569 - 223 - 227 - 571 - 228 (angolo) - 229 - 230 - a confine valle della Guizza: mappali 232 - 231 - 234 - 236 - 237 - 233 - 608 - 611 - 612 - 601 (angolo) - 242 - attraverso strada comunale Santi;

foglio n. 4 - confine con il comune di Monte di Malo e attraverso valle Bisele: mappali 462 - 192 - 421 - 193 - 435 - 252 - a confine strada comunale della Guizza: mappali 463 - 253 - 365 - 416 - 255 (angolo) - 259 - 260 - 262 - 357 - 358 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 271 - 427 (angolo) - 291 - 292 - 320 - 321 - 294 - 298 (angolo) - 299 - 300 - 322 - 302 - 303;

foglio n. 5 - confine con il comune di Monte di Malo: mappali 390 - lungo strada vicinale dei Gamba: mappali 257 - 259 - 260 - 274 - 2758 - 280 - 281- 282 - 326 - attraverso e lungo strada vicinale delle Priare: 325 - 413 - attraverso strada provinciale Monte di Malo e a confine strada vicinale delle Priare: mappali 328 - 329 - 318 - 343 - 345 - 346 - 362 - 354 - 365 - 366 - 395 - 368 - strada comunale in confine comunale Malo: mappali 368 - 350 - confine torrente Ghiara: mappali 350 - attraverso valle Guizza - 441 - 496 - 521 - 442 - 382 - attraverso strada vicinale dei Pozzoli - 139 - 371 - 372 - attraverso roggia - 131 - attraverso roggia - 133 - 132 - attraverso strada provinciale Monte di Malo - 63 - 532 - 64 - attraverso strada vicinale dei Molini - 53 - 583 - attraverso strada vicinale dei Molini (641) e attraverso torrente Refosco - 645 - attraverso e la confine strada comunale Prà Larghi: 636 - 546;

foglio n. 1 - confine torrente Ghiara: mappali 462 - 130 - attraverso Valle Nogareo - 223 - 63 - 60 - 50 (mappale di partenza).

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Veneto (BUR) corredato dall'estratto del verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza;

3) di stabilire infine che il comune di S. Vito di Leguzzano (Vicenza) provvederà all'affissione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

ALLEGATO

(Omissis).

02A05473

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 7 maggio 2000, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per il settore della pesca».

(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2002)

Nel titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato nel sommario, a pag. 1 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto-legge 7 maggio *2000*, n. 85», leggasi: «Decreto-legge 7 maggio *2002*, n. 85».

Inoltre, alla pag. 5 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove il titolo è stato esattamente riportato, nell'art. 2 del testo del decreto medesimo, ai commi 2 e 5, dove è scritto: «*Ministero*», leggasi: «*Ministro*».

02A05714

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651108/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 1 0 *

€ **0,77**